

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6876

FATTI DI CAUSA

XXX impugnò il silenzio diniego sull'istanza di rimborso dei crediti tributari, indicati nella dichiarazione dei redditi dalla predetta per l'anno d'imposta 2003.

Il ricorso venne respinto in primo grado; proposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il giorno 1° aprile 2014, lo respinse integralmente, affermando che si era verificata la decadenza per il decorso di quarantotto mesi, senza che l'istante avesse avanzato domanda di rimborso.

Avverso la detta sentenza, XXX ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i motivi rubricati uno e due, ma sostanzialmente costituente una unica censura, deduce XXX violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., poiché il rimborso delle imposte da parte del contribuente può essere richiesto entro il termine di prescrizione decennale, dal momento in cui risulta dichiarato il credito, non trovando applicazione il termine di decadenza di quarantotto mesi, pure previsto dalla legge per le istanze di rimborso.

1.1. Il motivo è fondato.

Invero, questa Corte ha già ripetutamente affermato che l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione.

Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (Cass. 31/10/2018, n. 27828; Cass. 28/09/2016, n. 19115; Cass. 09/10/2015, n. 20255; Cass. 01/10/2014, n. 20678; Cass. 11/09/2012, n. 15229).

Nella vicenda che ci occupa è incontrovertito che la contribuente ebbe ad inserire nel c.d. "quadro RX" (quello riferito a compensazioni e rimborsi) della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, una serie di crediti risultanti dalle precedenti dichiarazioni (per IRPEF, IVA ed IRAP); dunque, non vi è da dubitare che dal momento in cui venne esposto il detto credito, iniziò a decorrere il termine decennale di prescrizione.

Resta irrilevante - a differenza di quanto affermato dal giudice di merito - che detti crediti fossero stati indicati dalla contribuente come da utilizzare in compensazione (in vista della prosecuzione dell'attività d'impresa), anziché senz'altro quali crediti di cui si invocava il rimborso, considerato che avendo cessato nel corso dell'esercizio successivo l'attività di impresa individuale, alla XXX non restava altra via che quella di chiedere il rimborso del credito esattamente indicato nella dichiarazione dei redditi.

2. In definitiva, accolto il ricorso, la sentenza impugnata merita di essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere senz'altro accolto il ricorso originario della contribuente.

3. Le spese dei giudizi di merito possono andare compensate integralmente, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità.



P. Q. M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa integralmente le spese dei giudizi di merito; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.

